



# COMUNE DI SAN CLEMENTE

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/980710  
<http://www.sanclemente.it>



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Seduta del 25/05/2020

### OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese Maggio alle ore 19:30, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Risultano all'appello:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CECCHINI MIRNA	Sindaco	Presente
2	TORDI STEFANIA	Consigliere	Presente
3	FLACCO LUCA	Presidente del Consiglio	Presente
4	GUIDUCCI MARIANO	Consigliere	Presente
5	D'ERASMO FABIO	Consigliere	Presente
6	BEDETTI FRANCESCA	Consigliere	Presente
7	TAGLIABOSCHI FIORELLA	Consigliere	Presente
8	AUGUSTO ANTONIO	Consigliere	Presente
9	BIANCHI MATTEO	Consigliere	Presente
10	CASAMENTI SABRINA	Consigliere	Presente
11	ROSELLI FULVIA	Consigliere	Presente
12	RICCI SANDRO	Consigliere	Presente
13	CIPULLO ROSARIA	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 13	Tot. Assenti N. 0
---------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente del Consiglio, Luca Flacco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Lorenzo Socci, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Vengono designati scrutatori i Signori Consiglieri: TAGLIABOSCHI FIORELLA, AUGUSTO ANTONIO, ROSELLI FULVIA.

Partecipa l'assessore esterno : D'Andrea Christian

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:  
Parere Favorevole

Illustra la proposta l'Assessore D'Andrea

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti espressi per appello nominale:

- favorevoli: n.9
- contrari: n.4 (Casamenti, Roselli, Ricci, Cipullo)
- astenuti: nessuno

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- stante l'urgenza di dar corso al provvedimento,
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità

con voti espressi per appello nominale:

- favorevoli: n.9
- contrari: n.4 (Casamenti, Roselli, Ricci, Cipullo)
- astenuti: nessuno

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

**Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti della Segreteria Comunale.**



# COMUNE DI SAN CLEMENTE

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/980710  
<http://www.sanclemente.it>



## AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 15 del 15/05/2020

#### OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2020

- vista la deliberazione C.C. n. 69 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118" e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2019, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2020-2022";
- vista la Deliberazione G.C. n. 01 del 08/01/2020, avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022", con la quale sono state definitivamente assegnate le risorse relative all'esercizio 2020;

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2016 sono state approvate per le seguenti aliquote IMU e TASI, confermate fino all'anno 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILE	IMU	TASI
Anno 2019	aliquota	aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze – (L. 208/2015 art. 1 – comma 14)	0%	0%
Fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0%	0%
Assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.	0%	0%
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	0%	0%

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008.	0%	0%
L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0%	0,0%
Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze.	0,55%	0%
Abitazioni a disposizione, seconde case (sia locate che non) e relative pertinenze	1,06%	0%
Abitazioni date in locazione a canone concordato e relative pertinenze		
Imposta ridotta al 75% (L. n. 208/2015 - art. 1, commi 53-54)	1,06%	0%
Abitazioni di cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato	1,06%	0%
Immobili concessi in Uso Gratuito entro il 1° grado (comodato gratuito registrato)  (riduzione 50% la base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - (L. n. 208/2015 art. 1, comma 10)	0,76%	0%
Altri fabbricati - casistica standard	0,96%	0,10%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (beni merce) - obbligatoria. dichiarazione . (L. n 208/2015 art. 1, comma 14 lettera c)	0%	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0%	0,10%
Terreni agricoli – base imponibile calcolato su reddito dominicale – (L. n. 208/2015 art. 1 comma 13 – sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.93 - )	0,96%	0%
Terreni agricoli – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola – (L. n. 208/2015 art. 1 comma 13 lettera a)	0%	0%
Aree fabbricabili – base imponibile vedere delibera G.C. n. 41 del 13/05/2015	0,96%	0,10%

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con il mantenimento delle aliquote già utilizzate, riversando quelle della TASI abrogate nell'IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille (invariata rispetto al 2019);

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (aliquota 2019 della TASI) ;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille (aliquota 2019 della TASI);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille (somma aliquote 2019 IMU +TASI) ;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille (somma aliquote 2019 IMU +TASI);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille (invariata rispetto al 2019);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille (somma aliquote 2019 IMU +TASI).

### **Preso atto**

. ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

. del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Finanziaria

### **PROPONE**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Così come meglio precisato nella tabella sottostante:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b> <b>Anno 2020</b>	<b>IMU</b> <b>aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze – (L. 160/2019 art. 1 – comma 741 lett.b)	<b>0%</b>
Fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	<b>0%</b>
Assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.	<b>0%</b>
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	<b>0%</b>
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008.	<b>0%</b>
L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	<b>0%</b>
Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze.	<b>0,55%</b>
Abitazioni a disposizione, seconde case (sia locate che non) e relative pertinenze	<b>1,06%</b>
Abitazioni date in locazione a canone concordato e relative pertinenze - Imposta ridotta al 75% (L. n. 160/2019 art. 1, comma 760)	<b>1,06%</b>
Abitazioni di cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato	<b>1,06%</b>
Immobili concessi in Uso Gratuito entro il 1° grado (comodato gratuito registrato)  (riduzione 50% la base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - (L. n. 160/2019 art. 1, comma 747 lettera c)	<b>0,76%</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (L. n. 160/2019 art. 1, comma 753)	<b>1,06%</b>
Immobili diversi dall'abitazione, da strumentali agricoli e produttivi D (L. n. 160/2019 art. 1, comma 754)	<b>1,06%</b>
Immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (beni merce) - obbligatoria. dichiarazione . (L. n. 160/2019 art. 1, comma 751)	<b>0,10 %</b>
Fabbricati rurali strumentali (L. n. 160/2019 art. 1, comma 750)	<b>0,10 %</b>
Terreni agricoli – base imponibile calcolato su reddito dominicale – (L. n. 160/2019 art. 1, comma 752) – sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.93 - L. n. 160/2019 art. 1, comma 758 lettera d)	<b>0,96%</b>
Terreni agricoli – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola – (L. n. 160/2019 art. 1, comma 758)	<b>0%</b>

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**D)** di dare atto che ai fini dell'imposta Municipale Propria (IMU), si applicano anche i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:

- i valori delle aree edificabili approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 24/02/2017 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali tributarie ed extratributarie, approvato con delibera di consigliere n. 9 del 17/04/2020;
- Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consigliere n. 16 del 25/05/2020;

**E)** di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti.

**F)** di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'imminente scadenza del tributo.



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LUCA FLACCO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LORENZO SOCCI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*